

**Ricorso presentato il 28 settembre 2009 —  
Marcuccio/Commissione**

(Causa F-81/09)

(2009/C 312/72)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (*Rappresentante:* G. Cipressa, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della Commissione di rigettare parzialmente la domanda del ricorrente mirante ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione relativa al calcolo degli interessi di mora dovuti sull'indennità d'invalidità erogatagli fra giugno 2005 e aprile 2008.

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale venne in essere il rigetto parziale, da parte della convenuta, della domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire annullare la decisione, comunque formatasi, mercé la quale la Commissione calcolò ed erogò al ricorrente gli interessi di mora a quest'ultimo dovuti su ognuna di quelle parti degli importi mensili dell'indennità d'invalidità erogatagli ed inerenti il periodo che va dal giugno 2005 all'aprile 2008 che gli furono corrisposte in unica soluzione, in data 29 maggio 2009 con data di valuta 28 maggio 2008, invece che alla fine di ogni mese del periodo de quo, in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri enucleati nella domanda datata 8 settembre 2008, vale a dire se: (a) il 29 maggio 2008 fosse stato considerato il dies ad quem; (b) il primo giorno del mese successivo a quello in cui ognuna delle parti degli importi mensili de quibus avrebbe dovuto essere erogata al ricorrente fosse stato ritenuto il dies a quo; (c) il tasso di interesse applicato fosse stato quello 10 % all'anno con capitalizzazione annuale;

— annullare la nota datata 16 dicembre 2008 in quelle parti sfavorevoli al ricorrente, vale a dire quelle parti in cui la Commissione parzialmente rigettò la domanda datata 8 settembre 2008, melius in partibus quibus la CE calcolò ed erogò gli interessi in un ammontare inferiore a quanto sarebbe stato calcolato ed erogato se fossero stati applicati i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008;

— condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, della differenza tra l'ammontare degli interessi, da

calcolarsi applicando i criteri di cui alla domanda datata 8 settembre 2008, e l'ammontare degli interessi effettivamente erogati, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall'applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee in materia di criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

— condannare la convenuta alla corresponsione, in favore del ricorrente, degli interessi, nella misura del 10 % all'anno e con capitalizzazione annuale, a far tempo dal 29 maggio 2008 e fino all'effettiva erogazione, sulle differenze degli interessi, ed in più di 1 euro, eventualmente ed ove necessario astenendosi dall'applicare alla presente controversia, ex art. 241 (ex articolo 184) CEE, quelle parti del Regolamento finanziario in materia dei criteri di determinazione dell'ammontare del tasso di interesse da corrispondere ad un debito della CE nei confronti di colui cui si applica lo Statuto nonché in materia di capitalizzazione degli interessi;

— condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese dirette ed onorari di procedura inerenti questo ricorso;

— per quanto necessario, annullare la decisione comunque formatasi, con la quale fu rigettato il reclamo datato 18 febbraio 2009 e la nota datata 29 maggio 2009.

**Ricorso proposto il 16 ottobre 2009 — Larue e  
Seigneur/Banca centrale europea**

(Causa F-84/09)

(2009/C 312/73)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Emmanuel Larue e Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (*rappresentante:* L. Levi, avvocato)

*Convenuta:* Banca centrale europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Domanda di annullamento dei fogli paga del gennaio 2009.

**Conclusioni dei ricorrenti**

— Annullare il foglio paga del gennaio 2009;

- annullare, per quanto necessario, le decisioni di rigetto delle domande di riesame e dei reclami proposti dai ricorrenti, decisioni adottate rispettivamente il 20 aprile 2009 e il 6 agosto 2009;
- a titolo di misure di organizzazione del procedimento, invitare la convenuta a produrre il suo fascicolo amministrativo o, almeno, i documenti provenienti dalla DG-H e sottoposti al Comitato esecutivo relativi al GSA per il 2009, la proposta del Comitato esecutivo sul GSA per il 2009, i documenti provenienti dalla DG-H sottoposti al Consiglio direttivo relativi al GSA 2009, la decisione del Consiglio direttivo sul GSA per il 2009;
- condannare la convenuta a versare un importo pari a EUR 5 000 per ogni ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti e degli interessi, causati dalla perdita del potere d'acquisto a decorrere dal 1° gennaio 2009, sotto forma di arretrati corrispondenti a un aumento degli stipendi dei ricorrenti dell'1,5 % a decorrere dal 1° gennaio 2009, e in applicazione di interessi sull'importo degli arretrati a decorrere dalla data della loro rispettiva scadenza fino al giorno del pagamento. Tali interessi devono essere calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di finanziamento, applicabile nel periodo interessato, maggiorato di due punti;
- condannare la convenuta alle spese.

---

**Ricorso proposto il 19 ottobre 2009 — Rossi Ferreras/Commissione**

(Causa F-85/09)

(2009/C 312/74)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Francisco Rossi Ferreras (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Oggetto e descrizione della controversia**

La domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare il rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

---

**Ricorso proposto il 26 ottobre 2009 — Gagalis/Consiglio**

(Causa F-89/09)

(2009/C 312/75)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

Un ricorso volto all'annullamento della decisione del convenuto con cui esso rifiuta al ricorrente il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto.

**Conclusioni del ricorrente**

- Annullare la decisione del convenuto 9 dicembre 2008, notificata al ricorrente il 22 dicembre 2008, con cui si rifiuta a quest'ultimo il rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
- annullare la decisione 15 luglio 2009, notificata al ricorrente il 17 luglio 2009, con cui si respinge il reclamo del ricorrente in merito al rimborso della totalità delle spese per cure termali nei limiti del 75 % ai sensi dell'art. 73 dello Statuto;
- condannare il Consiglio a versare al ricorrente un importo complementare pari ad EUR 1 551,38, maggiorato degli interessi di mora;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.